

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procura alle liti nulla e inesistente: la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. prima e dopo la riforma Cartabia

Con riferimento alla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma 2 anche nell'ipotesi in cui la [procura](#) ad litem sia inesistente va rilevato che mentre nel testo precedente la c.d. riforma [Cartabia](#) si annovera "un vizio che determina la nullità della procura", con la detta riforma si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza, così "avvicinata" ontologicamente all'esistenza viziata (ciò mediante l'incipit "Quando rileva la mancanza della procura al difensore" e le successive correlate statuizioni che "il giudice assegna alle parti un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi "sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". In tal modo si attribuisce, come una sorta di negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura). Diversamente da quanto ora previsto dalla c.d. riforma Cartabia, quindi, in linea con quanto affermato dalle sezioni unite, va escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla detta riforma, possa applicarsi, con effetto ex tunc, anche

al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura "laterale" rispetto a questa tematica, dettata dall'art. 125 c.p.c., comma 2 (la procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto; nel caso in esame, allora, dovendosi definire la procura dell'atto d'appello inesistente in quanto sottoscritta, in seguito alla cessione, quindi da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita, ogni atto processuale successivo non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante).

NDR: per le sezioni unite richiamate nella massima si veda [Cass. SU 21 dicembre 2022 n. 37434](#).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.10.2023, n. 28251

...omissis...

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1467/2015, a seguito di azione risarcitoria proposta da V.R., dai suoi genitori T.G. e V.L. e da suo fratello V.I. in relazione a lesioni derivate a V.R. da un sinistro stradale avvenuto il *omissis a omissis* - nel quale V.R. quale motociclista si era scontrato con un'auto guidata da B.P., di proprietà di G.S. e assicurata presso XXX, tutti e tre i soggetti nei cui confronti era chiesta la condanna al risarcimento, determinava la responsabilità del 60% del B. e del 40% del V. in relazione al sinistro, e condannava solidalmente i convenuti a risarcire, tenendo conto di quanto già versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura di Euro 1.005.342,82, di Euro 215.594,72 alla T., di Euro 211.594,93 a V.L. e di Euro 19.360,75 a V.I., per ciascuna somma aggiungendo anche gli accessori; condannava altresì i convenuti a rifondere a controparte le spese di lite.

Avendo proposto appello principale la compagnia assicuratrice e appello incidentale i T. - V., le altre parti rimanendo contumaci, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 29 settembre 2020, in parziale riforma, dichiarava soddisfatte ante causam le pretese degli appellanti incidentali, condannandoli a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado e condannando i responsabili a rifondere le spese di lite per tre quarti, compensando il residuo quarto.

2. Hanno presentato ricorso sulla base di undici motivi - illustrato anche con memoria - T.G., V.R. e V.I., in proprio e quali eredi di V.L., nelle more deceduto.

Si sono difesi con controricorso B.P. e G.S.; si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice. Con ordinanza interlocutoria la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale 12 gennaio 2023, è stata rimessa in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, cui si è poi uniformato alla pubblica udienza.

Memorie sono state depositate dai ricorrenti e dalla compagnia assicuratrice.

Ragioni della decisione

3. Il primo motivo denuncia nullità della procura e decadenza dall'appello.

In appello, costituendosi, gli attuali ricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità dell'appello principale e la decadenza appunto dall'appello, presentando la procura dell'appellante principale nullità per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale.

Il difensore di quest'ultimo avrebbe infatti proposto appello indicando di agire in base alla procura di primo grado. Si riproduce pertanto la procura della citazione di primo grado notificata,

deducendo che a spendere il nome della società non sarebbe stata "una persona fisica legalmente dotata del potere di rappresentanza", non essendone indicata la qualità.

In atto d'appello la qualità sarebbe stata quella di "procuratore speciale pro tempore" in capo a tale To.Fa., come esposto nell'incipit dell'atto d'appello stesso: "XXX PLC (già XXX Company s.a. e già Zurigo Assicurazioni s.a.) in persona del procuratore speciale pro tempore... To.Fa.... rappresentata, difesa e assistita... giusta procura in calce all'atto di citazione notificato nell'ambito del giudizio di primo grado". Gli attuali ricorrenti avevano allora eccepito che nella visura camerale storica della compagnia assicuratrice, allegata alla comparsa di costituzione dei suddetti, il To. non avrebbe avuto "procura rivestita da forma alcuna di pubblicità" e non avrebbe diversamente "documentato la fonte del potere di rappresentanza". In presenza di tale eccezione gli attuali ricorrenti avrebbero evidenziato che la parte rappresentata doveva provare i poteri rappresentativi (Cass. 19874/2011) ed eccepito il difetto della produzione dei documenti relativi perché "nella comunicazione di ISVAP, allegata... al fascicolo di primo grado dell'assicuratore", sarebbe risultato che XXX Company Ltd. aveva ceduto un ramo d'azienda a XXX PLC, ma nella suddetta procura XXX PLC era identificata "già XXX Company s.a.", anziché, come da comunicazione di Isvap, quale successore di XXX Company Ltd.

In prima udienza d'appello, il 9 dicembre 2015, la compagnia aveva depositato una memoria "di nuova costituzione" e procura notarile al To. per fonderne la qualità di rappresentante di XXX PLC e quindi la sua legittimazione ad appellare. Gli attuali ricorrenti avevano eccepito comunque durante tutto il giudizio d'appello ("da ultimo nelle comparse conclusionali") il difetto di legittimazione ad appellare.

In tale memoria "di nuova costituzione" controparte aveva affermato che dall'1 gennaio 2006 "Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a. ha mutato la propria denominazione in XXX Company s.a.", e che quest'ultima e XXX Company Ltd. erano la stessa società, come dimostrato dall'allegata visura camerale della XXX Company Ltd., "dalla quale si ricava... che le stesse hanno la stessa sede, numero RCA, codice fiscale e partita iva". Dalla medesima memoria sarebbe risultato altresì che XXX Company aveva reso il To. procuratore speciale con potere di rappresentarla nei giudizi attivi e passivi, e che in seguito, a partire dal 1 gennaio 2010, avvenne il trasferimento del ramo d'azienda, per cui tra gli altri i contratti assicurativi RCA passarono a XXX PLC, che si era costituita poi dinanzi al Tribunale di Bergamo. Quindi la procura rilasciata al To. non avrebbe cessato gli effetti all'atto della cessione del ramo d'azienda, e pertanto egli avrebbe rilasciato regolare procura per difendere XXX PLC "in ogni stato e grado di giudizio".

Nelle conclusionali d'appello gli attuali controricorrenti avevano opposto che controparte aveva allegato ma non dimostrato che il contratto de quo rientrasse nel ramo d'azienda ceduto e che comunque il To., per quanto asserito dalla stessa controparte, era "procuratore della società cedente" e non della società cessionaria asseritamente appellante, non essendo stata trasferita la procura col ramo d'azienda, per la sua natura intuitu personae; e i contratti di natura personale non si trasferiscono ai sensi dell'art. 2558 c.c., comma 1, in forza del quale si trasferiscono soltanto i contratti d'azienda e di impresa (Cass. 15065/2018). Inoltre l'invalidità della procura (da cui deriverebbe l'inammissibilità dell'appello) non sarebbe stata sanata dalla successiva costituzione - effettuata con la memoria "di nuova costituzione" del 9 dicembre 2015 - del procuratore nominato dalla XXX PLC - Dott. M.M., che ratificava con essa il mandato alle liti dell'avv. Veronelli e l'operato del To. -, essendo frattanto decorso il termine per impugnare (si invocano Cass. 16382/2007 e Cass. 6297/2003). Dunque nelle conclusionali d'appello gli attuali ricorrenti affermavano che il difetto di legitimatio ad causam non sarebbe stato sanato dalla procura conferita durante il giudizio d'appello.

A ciò si aggiunga che i T. - V. avevano eccepito, una volta appreso il contenuto della procura rilasciata al To., difetto di legitimatio ad processum: la sua rappresentanza processuale non sarebbe stata "accompagnata dal conferimento del corrispondente potere di rappresentanza sostanziale" (cfr. Cass. 2043/2018 e Cass. 15771/2018), per cui l'appello sarebbe stato inammissibile.

Si richiama poi il passo della sentenza ove la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale perché il To. era privo di potere di rappresentanza, affermando che l'eccezione sarebbe stata "superata" dal deposito in appello "di una memoria di

costituzione riportante in calce una nuova procura ad litem", per cui il così nominato procuratore speciale M., oltre a conferire all'avvocato il potere di rappresentare e difendere la compagnia assicuratrice nel giudizio d'appello, ha ratificato l'operato del To. "nell'ambito del presente giudizio e, in particolare, il conferimento del mandato alle liti all'avvocato..., che fa integralmente proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.p.c."; e "la produzione documentale, sanando qualsiasi eventuale difetto della procura" conferita dal To. al primo avvocato, avrebbe reso infondata, sempre ad avviso della corte territoriale (che cita la non massimata Cass. 23624/2016), l'eccezione.

Da ciò deriverebbero tre vizi di legittimità:

a) violazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 83,125,182,325 e 327 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile in materia processuale la ratifica.

I ricorrenti invocano Cass. 8933/2019, la quale insegna che il principio per cui gli atti di chi non ha, anche parzialmente, potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non vale nel campo processuale, in cui la procura alle liti è il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale ed è possibile conferire con effetto retroattivo solo nei limiti dell'art. 125 c.p.c., per cui è rilasciabile dopo la notificazione dell'atto purché anteriormente alla costituzione, e purché non sia necessaria una procura speciale, caso, questo, in cui non sono possibili né la sanatoria né la ratifica. Si invoca pure S.U. 13431/2014 e si sostiene che l'art. 182 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, non si applica ai casi di potenziale inesistenza della procura. E Cass. 3700/2012 statuisce che la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale ha limite nelle decadenze come il decorso del termine breve d'appello, per cui invece si forma il giudicato per mancanza di tempestiva impugnazione (conforme Cass. 5175/2005; i ricorrenti richiamano pure Cass. 23724/2016, peraltro non pertinente).

b) nullità di sentenza e procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inesistenza della procura indicata nell'atto d'appello.

c) omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: fatto relativo all'avvenuto conferimento dei necessari poteri di legittimazione ad causam e ad processum al To. e del potere di legittimazione ad processum al M..

4. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione agli artt. 2043 e 2054 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto "corrispondere a colpa solo concorrente e non esclusiva la precedenza cronologica di cui il conducente del veicolo gravato cercò di profittare, in considerazione della manovra d'emergenza che, ad una andatura inferiore, il conducente del veicolo favorito avrebbe potuto porre in essere".

Viene effettuata una ricostruzione del fatto (pur richiamando durante questa una varia giurisprudenza), giungendo a negare in sostanza l'incidenza del superamento del limite di velocità da parte del motociclista V..

5. Il terzo motivo, attinente alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e al diniego della personalizzazione si articola in tre submotivi:

a) violazione di legge e nullità del procedimento della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il giudice d'appello disposto la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio pur non essendo stata chiesta detta rinnovazione dall'appellante compagnia assicuratrice, così violando il principio devolutivo di cui agli artt. 99,342,345 e 346 c.p.c..

b) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 2059 c.c., e artt. 115-116 c.p.c., per avere il giudice d'appello la impotentia coeundi e la perdita della vita di relazione ritenute improvate e irrilevanti ai fini della personalizzazione.

c) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2059 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., per avere ritenuto improvata e irrilevante ai fini della personalizzazione la perdita della vita di relazione. Ad avviso del giudice d'appello la personalizzazione non poteva essere riconosciuta nel caso di specie ritenendo che una siffatta lesione investa chiunque in termini di "perdita di amicizie e impoverimento della vita di relazione". Sarebbe al contrario "nell'esperienza di tutti" che la paraplegia da lesione spinale "non comporti, di regola, la perdita di amicizie o la perdita della vita di relazione", per cui tale perdita motiverrebbe una personalizzazione e, negandola, la corte territoriale avrebbe violato l'art. 2059 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2.

6. Il quarto motivo, attinente al danno psichico come fonte di personalizzazione, è composto di due submotivi.

a) omesso esame di fatto discusso e decisivo in violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero della relazione del perito di parte Bi.Ma..

b) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 2059 c.c. e art. 115 c.p.c., perché, in conseguenza di quanto denunciato sub a) nel senso di "non avere riconosciuto l'intero risarcimento dovuto nonostante l'allegazione e dimostrazione di parte", non è stato disposto "l'intero risarcimento... nonostante l'allegazione e dimostrazione del danno psichico".

7. Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., per avere il giudice d'appello negato il danno da perdita di capacità di guadagno derivante dalla elisione di capacità lavorativa specifica.

La corte territoriale richiama Cass. 9444/2010, un caso di inabilità permanente del 10% che comunque segue la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, per risarcire il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, oltre ad accertare se e in quale misura "la menomazione fisica" incida sulla capacità lavorativa specifica, si deve verificare se e quanto è rimasto della capacità di svolgere il proprio lavoro o altri lavori confacenti, e soltanto se risulta ridotta la capacità di guadagno sussiste risarcimento come relativo a lucro cessante.

Nel caso in esame, entrambi i consulenti tecnici d'ufficio - quello di primo grado e quello del secondo - avrebbero accertato una totale perdita della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico. Avrebbe pertanto dovuto esser risarcito il danno da perdita di capacità di guadagno, distinto dal danno biologico.

Non rileverebbe, poi, come invece ritenuto dal giudice d'appello, il fatto che V.R. si sia dimesso alla fine del periodo di comporta. Essendosi infatti realizzata una causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, non rileverebbe il fatto che il rapporto sia finito in tal modo invece che per un licenziamento (si invoca qui Cass. 15822/2005, che riconosce il risarcimento in un caso di pensionamento anticipato).

Non sarebbe rilevante neppure l'omessa iscrizione nelle liste di collocamento delle categorie protette, per una serie di ragioni.

In primo luogo, l'appena citata Cass. 15822/2005, in motivazione, afferma che la pensione anticipata non incide direttamente sul danno da perdita di capacità di guadagno.

In secondo luogo la non iscrizione sarebbe stata smentita dalla CTU Ma. (quella svolta in secondo grado), affermando che V.R. ha dichiarato di non aver ricevuto offerte di lavoro delle categorie protette, il che è diverso dalla non iscrizione.

In terzo luogo sussisterebbe la possibilità di valorizzare la residua capacità lavorativa generica per ridurre il danno da perdita della capacità lavorativa specifica solo se quella generica "sia concretamente utilizzabile e rappresenti, così, un valore economico di sicura o probabile utilizzazione" (Cass. 2353/1971): nel caso in esame invece non è certa la possibilità di lavoro in categorie protette.

Cass. 14645/2015 afferma che la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica può essere soltanto equitativa, essendo un danno patrimoniale futuro, per cui si deve tener conto di tutte le circostanze del caso e in particolare "della rilevanza sociale... e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione". Pertanto non può negarsi il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica "sol perché esista l'astratta possibilità di collocamento nelle categorie protette", in quanto tali lavori non sono assimilabili alla specifica capacità lavorativa di operaio metalmeccanico specializzato. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto "qualificare l'eccezione" come concorso ex art. 1227 c.c., comma 2, applicabile ex art. 2056 c.c.: quindi sarebbe stata una eccezione stricto sensu, mai sollevata dalla compagnia assicuratrice; né la compagnia assicuratrice ha provato la concreta possibilità di un lavoro compatibile. Sarebbe stato pertanto violato il principio di diritto per cui, provata la perdita della capacità lavorativa specifica, il giudice deve liquidare il danno patrimoniale futuro derivante da detta perdita, come insegna Cass. 16913/2019.

8. Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto insussistente il danno da perdita di chances di

maggior guadagno per progressione retributiva; anche in questo caso non rilevrebbero le dimissioni del danneggiato.

9. Il settimo motivo verte sulle spese di assistenza infermieristica e domestica, e si articola in due submotivi:

a) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 99, 342, 345 e 346 c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del principio devolutivo che sarebbe stato effettuato riducendo tali spese.

Nel relativo motivo d'appello, la compagnia assicuratrice aveva argomentato per sostenere che il danno "non esiste" perché dalla CTU L. emergerebbe, a proposito dell'assistenza infermieristica, che V.R. "esegue cinque autocateterismi al dì" e, a proposito dell'assistenza domestica, questa sarebbe "assicurata dalla famiglia"; e poiché per tredici anni V.R. "non ha sostenuto esborsi per assistenza infermieristica e domestica", ciò proverebbe che nemmeno in futuro gli sarà necessario ricorrere a queste assistenze.

Invece la corte territoriale avrebbe ridotto il quantum del danno seguendo la CTU Ma. da essa disposta (la compagnia non aveva chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio). Per tale nuova consulenza, sarebbe quindi incorsa nella ultrapetizione e nella violazione del principio devolutivo.

Vi sarebbe inoltre ultrapetizione per la riduzione del quantum: l'appello avrebbe riguardato soltanto l'an del risarcimento (si cita Cass. 18160/2012).

b) violazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., per la riduzione del quantum risarcitorio in ordine all'assistenza domestica e infermieristica mediante errore di calcolo.

Attribuito concorso di colpa nella misura del 40% al V., la riduzione invece viene effettuata nella misura del 60%; il che sarebbe impugnabile per cassazione per erronei parametri/presupposti numerici (Cass. 478/2019 e Cass. 795/2013).

10. L'ottavo motivo, in ordine alla compensatio lucri cum danno, rileva che accogliendo il quinto motivo d'appello della compagnia assicuratrice la corte territoriale ha ridotto l'ammontare del risarcimento di V.R. di quanto erogato dall'Inps (richiamando tra l'altro S.U. 12567/2018), e oppone più submotivi.

a) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione alla L. 9 novembre 2010, n. 183, art. 41, "per difetto di prova di rivalsa e di accertamento dell'ammontare delle rendite capitalizzate".

Mancherebbe nei documenti esibiti dall'Inps l'ammontare delle capitalizzazioni, per cui il giudice d'appello avrebbe effettuato la detrazione non di rendite capitalizzate, ma sommatorie, così violando l'art. 41 citato in rubrica.

b) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'appena citato art. 41 nonché all'art. 11 preleggi, comma 1, per applicazione retroattiva dell'art. 41.

c) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 1916 c.c., per avere il giudice d'appello effettuato la compensatio lucri cum danno applicando il meccanismo surrogatorio ex art. 1916 c.c., mancando la prova di rivalse e del loro ammontare.

d) omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatto decisivo laddove il giudice d'appello "detrae dall'ammontare del risarcimento dovuto" quanto ritiene erogato dall'Inps a titolo di rendite capitalizzate, nonostante non constino azioni di rivalsa.

11. Il nono motivo prende le mosse dal fatto che il giudice d'appello ha ridotto il quantum del danno parentale da Euro 120.000 per ciascun genitore a Euro 34.392, tenendo in conto la corresponsabilità di V.R. rispetto al sinistro. Il motivo si articola in tre submotivi.

a) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 99, 342 e 346 c.p.c., per avere la corte territoriale liquidato in misura inferiore al minimo delle tabelle milanesi, pur avendo la compagnia assicuratrice lamentato soltanto l'applicazione del massimo di tali tabelle.

b) violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c., nonché nullità della sentenza laddove il giudice d'appello ha diminuito il quantum del danno non patrimoniale come errore di calcolo, abbattendolo non del 40%, bensì del 71,34%.

12. Il decimo motivo, affermando la inapplicabilità delle tabelle legali sulle micropermanenti *ratione temporis* in relazione al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c., in relazione all'art. 139 appena citato e all'art. 11 preleggi, comma 1, per avere il giudice d'appello imprevedibilmente applicato in modo retroattivo la tabella prevista dal suddetto art. 139.

13. L'undicesimo motivo, in riferimento ad asserito errore di calcolo nella determinazione delle restituzioni e nel governo delle spese, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione alla liquidazione del danno.

14.1 Passando allora a esaminare il diffuso ricorso sin qui riassunto, deve rilevarsi che il primo motivo si impernia sulla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo *ratione temporis* qui vigente, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giacché in tale testo espressamente si annovera "un vizio che determina la nullità della procura".

La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì configura una esistenza non congruamente configurata, *id est* viziata. In quest'ottica che prescinde la configurazione erronea dell'esistente dall'assenza dell'esistente non è affatto priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell'art. 182 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così "avvicinata" ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit "Quando rileva la mancanza della procura al difensore" e le successive correlate statuizioni che "il giudice assegna alle parti un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi "sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". In tal modo si attribuisce, come una sorta di *negotiorum gestio* processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura.

14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si è invece pronunciata e, per così dire, fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella - e dunque non percependo l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, *id est* formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile per carenza di uniformità interpretativa, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434.

Quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto *ex tunc*, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura "laterale" rispetto a questa tematica, dettata dall'art. 125 c.p.c., comma 2.

La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto.

14.3 Come osserva il Procuratore Generale, allora, nel caso in esame la procura dell'atto d'appello della compagnia assicuratrice è incontestato che fu sottoscritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una società diversa da quella appellante, e precisamente era procuratrice speciale della società cedente il ramo d'azienda in cui si rinveniva il contratto di assicurazione che avrebbe fondato la legittimazione ad *causam* dell'appellante cessionaria. Essendosi già verificata la cessione, ed essendo dunque la procura a mezzo della quale la cessionaria ha proposto l'appello una procura del tutto estranea all'appellante, da definirsi pertanto inesistente in quanto sottoscritta da un

soggetto estraneo appunto alla società che l'avrebbe conferita, ogni atto processuale successivo non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante, il che conduce all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, logicamente assorbendo tutti gli ulteriori motivi.

L'accoglimento di questa censura conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, in quanto il giudizio di secondo grado è stato, dalla cessionaria del contratto assicurativo, instaurato in difetto di procura ad litem.

15. In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, il che assorbe ogni altra doglianza. Ne consegue che la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio, condannando dell'attuale controricorrente XXX PLC a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di Euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata; ne consegue altresì la condanna della controricorrente XXX PLC a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 15.000, oltre a Euro 200 di esborsi e accessori di legge, nonché la condanna dei controricorrenti B. e G. - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 di esborsi e accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna XXX PLC a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d'appello, liquidate in un totale di Euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata; condanna XXX PLC a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 15.000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge; condanna in solido B.P. e G.S. a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
